



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 5 giugno 2009
(OR. en)**

10585/09

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0152 (CNS)**

**SOC 389
MIGR 72**

RELAZIONE

del:	Comitato dei Rappresentanti permanenti (Parte prima)
al:	Consiglio (EPSCO)
n. prop. Com:	12166/07 SOC 287 (COM (2007) 439 definitivo)
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio che estende le disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n.[...] ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità = Accordo politico

I. INTRODUZIONE

1. Il 25 luglio 2007 la Commissione ha presentato la proposta in oggetto, intesa a sostituire il regolamento (CE) n. 859/2003 ed estendere le disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del relativo regolamento di applicazione ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità.

2. L'obiettivo della proposta consiste nel garantire ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nell'UE e si trovano in una situazione transfrontaliera il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri. La proposta intende garantire a detti cittadini di paesi terzi l'applicazione delle stesse regole di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale che si applicheranno ai cittadini europei una volta che saranno d'applicazione il regolamento (CE) n. 883/2004 e il relativo regolamento di applicazione.
3. La proposta costituisce un ampliamento essenziale del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale sia in termini di parità di trattamento e non discriminazione dei cittadini di paesi terzi, sia in termini di semplificazione amministrativa, di riduzione dei costi amministrativi e di chiarezza giuridica per tutte le parti in causa (amministrazioni nazionali, enti di sicurezza sociale e persone iscritte).
4. Essa fa parte del processo legislativo che dovrebbe consentire di applicare il coordinamento ammodernato e semplificato dei sistemi di sicurezza sociale. Quindi è importante che, quando si comincia ad applicare il regolamento (CE) n. 883/2004, gli Stati membri e i loro enti di sicurezza sociale non si trovino costretti a continuare ad applicare i regolamenti (CE) nn. 1408/71 e 574/72 unicamente ai cittadini dei paesi terzi, mentre applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 883/204 ai cittadini comunitari.
5. La proposta si basa sull'articolo 63, punto 4 del trattato.
6. Il Parlamento europeo ha reso il suo parere il 9 luglio 2008, nel quadro della procedura di consultazione. Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso il proprio parere il 16 gennaio 2008.
7. Data l'urgenza di completare al più presto il pacchetto di riforme della sicurezza sociale per consentire ai testi legislativi di entrare in applicazione allo stesso momento, la presidenza ceca ha preso l'iniziativa di avviare i lavori sulla proposta nel gennaio 2009.

8. Fatte salve le questioni illustrate in appresso, il Comitato dei Rappresentanti permanenti ha raggiunto un accordo il 6 maggio 2009 sul testo del progetto di regolamento riportato nell'allegato. Nell'allegato del testo del progetto di regolamento figura una nota esplicativa.
9. MT ha sollevato una riserva d'esame parlamentare. Tutte le delegazioni mantengono riserve d'esame linguistico in attesa di avere il testo nelle rispettive versioni linguistiche.
10. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione del regolamento e non è vincolato da esso, né è soggetto alla sua applicazione. L'Irlanda ha notificato, con lettera del 24 ottobre 2007, che desidera partecipare all'adozione ed applicazione del regolamento.
11. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del regolamento e non è vincolata ad esso, né è soggetta alla sua applicazione.

II. SITUAZIONE DELLE DISCUSSIONI PER QUANTO RIGUARDA LE QUESTIONI ANCORA IN SOSPESO

A) Richieste di deroga di AT e DE riguardo alle prestazioni familiari

12. Nel corso delle discussioni a livello tecnico, AT e DE avevano chiesto di aggiungere al progetto di regolamento un allegato contenente disposizioni particolari relative ai rispettivi paesi con la stessa formulazione dell'allegato del regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio. L'obiettivo sarebbe assicurare la concessione di deroghe all'Austria e alla Germania in materia di prestazioni familiari per certe categorie di cittadini di paesi terzi nella stessa misura e alle stesse condizioni previste dai regolamenti (CE) n. 1408/71 e 859/2003.

13. Varie delegazioni e la Commissione hanno messo in dubbio la necessità di derogare al principio della parità di trattamento per questi due Stati membri in materia di prestazioni familiari. È stato fatto riferimento ai recenti sviluppi dell'*acquis* comunitario sull'immigrazione e alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Inoltre tali delegazioni hanno rammentato che spetta a ciascuno Stato membro definire le condizioni di affiliazione e di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale nel quadro del rispettivo regime legale di sicurezza sociale, e valutare la situazione della persona interessata. Hanno sottolineato che non intendono comunque accettare passi indietro rispetto all'attuale situazione disciplinata dal regolamento (CE) n. 859/2003.
14. Per venire incontro alle preoccupazioni di AT e DE e a seguito di consultazioni con queste delegazioni, la presidenza ha suggerito di aggiungere un nuovo paragrafo 2 all'articolo 1, secondo cui *"i cittadini di un paese terzo ai quali si applica il presente regolamento soddisfano le condizioni stabilite dalla legislazione dello Stato membro competente per quanto riguarda l'affiliazione ad un regime di sicurezza sociale o il diritto alle prestazioni"*.
- Inoltre un nuovo considerando 16 reciterebbe come segue: *"In mancanza di armonizzazione a livello comunitario, spetta a ciascun Stato membro prevedere, nella propria legislazione, le condizioni alle quali le prestazioni di sicurezza sociale sono concesse nonché l'importo di tali prestazioni e il periodo durante il quale sono concesse. Tuttavia, nell'esercizio di tale competenza, gli Stati membri dovrebbero conformarsi al diritto comunitario"*.
15. Mentre AT e DE si sono dette disposte ad accettare la proposta della presidenza, ES ha formulato una riserva di merito sul nuovo articolo 1, paragrafo 2 e sul nuovo considerando 16, in quanto ritiene che queste disposizioni possano costituire un passo indietro rispetto al regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio.
16. Il Comitato dei Rappresentanti permanenti ha esaminato la questione nelle riunioni del 6 e del 27 maggio e del 4 giugno 2009.

17. In seguito alla richiesta di ES, IT e PT nella riunione del Comitato del 6 maggio, il Servizio giuridico del Consiglio ha formulato un parere ¹ in cui conclude che l'articolo 1, paragrafo 2 non può essere interpretato nel senso che autorizza gli Stati membri a derogare al principio della parità di trattamento, che è allo stesso tempo uno dei pilastri del regolamento (CE) n. 883/2004 e un principio generale del diritto comunitario.
18. In sede di Comitato il 27 maggio, ES ha comunicato di poter accettare il testo della presidenza relativo all'articolo 1, paragrafo 2 e il considerando 16 alla luce del parere del Servizio giuridico del Consiglio, mentre AT e DE hanno formulato riserve sul merito.
19. In seguito ad ulteriori consultazioni, la Presidenza ha sottoposto alla discussione del Comitato del 4 giugno una nota contenente tre opzioni ² e ha indicato che i testi proposti per l'articolo 1, paragrafo 2 e il considerando 16 sono mantenuti.

¹ Doc. 9847/09.

² Le opzioni proposte dalla presidenza riguardanti il nuovo paragrafo da inserire nell'articolo 2 sono le seguenti:

- "A. *Per un periodo non superiore a 2 anni dalla data di applicazione del presente regolamento gli Stati membri (o AT e DE) possono limitare l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo III, capitolo 8, articoli da 67 a 69 del regolamento 883/04, alle persone che presentino un legame sufficientemente stretto con tale SM.*
- B. *Fatto salvo l'acquis con riguardo ai cittadini di paesi terzi ai sensi del regolamento 1408/71 in virtù del regolamento 859/03, le disposizioni di cui al titolo III, capitolo 8, articoli da 67 a 69 del regolamento 883/04, sono applicabili a DE e AT al più tardi due anni dopo la data di applicazione del presente regolamento.*
- C. *Gli Stati membri (o AT e DE) possono limitare l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo III, capitolo 8, articoli da 67 a 69 del regolamento 883/04, alle persone che presentino un legame sufficientemente stretto con il rispettivo SM. L'applicazione della presente disposizione è riesaminata entro due anni dalla data di applicazione del presente regolamento sulla base di una relazione della commissione amministrativa. In base a tale relazione, la Commissione, se del caso, decide in merito ad una proposta di revisione di tale disposizione."*

20. Dal canto loro le delegazioni austriaca e tedesca hanno presentato una proposta comune (doc. 10622/09) in cui propongono di mantenere l'allegato del regolamento (CE) n. 859/2003 per un periodo indeterminato. DE ha inoltre presentato una proposta di inserimento in un allegato da aggiungere al nuovo regolamento. I testi in questione non sono stati appoggiati dalle altre delegazioni.
21. Nel corso delle discussioni in sede di Comitato, varie delegazioni (in particolare IT, FR e PT) hanno sottolineato l'importanza del principio della parità di trattamento a favore dei cittadini di paesi terzi. Esse ritengono che qualsiasi deroga debba essere chiaramente definita e limitata nel tempo, e che se ne debbano valutare attentamente gli effetti giuridici. Alcune delegazioni hanno indicato di poter accettare un periodo di transizione di due anni. HU, LV, PL hanno sottolineato che le deroghe dovrebbero essere applicabili per tutti gli Stati membri.
22. BE e ES hanno affermato che eventuali deroghe comporterebbero la soppressione dell'articolo 1, paragrafo 2 e del considerando 16, mentre BG e HU ritengono che andrebbero mantenuti; HU ha inoltre indicato di non poter andare oltre tali testi in questa fase.
23. In via preliminare, AT e DE ritengono che l'opzione C, che prevede una clausola di revisione, possa essere presa in considerazione.
24. MT ha formulato una riserva di esame in attesa dell'ulteriore analisi delle varie proposte.

B) Riserva di esame di LT sul considerando 13

25. LT ha formulato una riserva di esame sul testo del considerando 13 relativamente all'acquisizione dei diritti derivanti dall'applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/04 riguardanti la pensione d'invalidità, di vecchiaia o di superstita a favore di un cittadino di un paese terzo che risiede in un paese terzo.

26. Crede che da questo considerando possa scaturire un diritto automatico per i cittadini di paesi terzi di ottenere il trasferimento della loro pensione di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti al paese di residenza, quando tale paese si trova al di fuori del territorio dell'UE. A suo avviso, in alcuni casi ne potrebbe conseguire un trattamento più favorevole dei cittadini di paesi terzi rispetto ai cittadini dello stesso Stato membro o ad altri cittadini dell'UE. Un tale risultato costituirebbe un'interferenza nelle competenze degli Stati membri e una violazione del principio di sussidiarietà.
27. Ritene quindi importante rilevare che dal considerando 13 non scaturisce un diritto automatico a pensioni per i cittadini di paesi terzi. La questione relativa alla concessione, al calcolo, al trasferimento e al pagamento di pensioni a cittadini di paesi terzi dovrebbe restare soggetta alle pertinenti disposizioni del diritto nazionale e agli accordi bilaterali sottoscritti dagli Stati membri interessati. I considerando 13 e 16 del regolamento andrebbero quindi interpretati insieme.
28. Alla riunione del Comitato dei Rappresentanti permanenti del 6 maggio, LT ha chiesto un parere del Servizio giuridico del Consiglio sull'interpretazione di questo testo per quanto riguarda il suo impatto sull'obbligo per gli Stati membri di accordare la pensione di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti a cittadini di paesi terzi quando risiedono in un paese terzo.
29. In seguito a tale richiesta, il Servizio giuridico del Consiglio ha formulato un parere³ in cui ha concluso che *"tale considerando non crea nuovi diritti di cittadini di paesi terzi per quanto riguarda il trasferimento di pensioni a Stati non membri. Non ha neanche come effetto di creare per i cittadini di paesi terzi condizioni più favorevoli di quelle applicabili ai cittadini dell'UE o di quelle applicabili dagli Stati membri ai propri cittadini."*
30. LT ha per ora mantenuto una riserva d'esame.

³ Doc. 9757/09.

IV. CONCLUSIONE

Alla luce delle discussioni, la Presidenza si è impegnata a riflettere su un possibile testo di compromesso relativo alla questione delle deroghe per le prestazioni familiari, per consentire al Consiglio di raggiungere un accordo politico sul progetto di regolamento nella sessione dell' 8-9 giugno 2009. Ha concluso che tale testo potrebbe basarsi sui tre seguenti parametri:

- le deroghe non dovrebbero portare ad un peggioramento della situazione delle persone interessate rispetto alla situazione attuale;
- dovrebbero essere applicate soltanto ad Austria e Germania, essendo intese ad accordare un periodo supplementare a questi Stati membri per consentire loro di allineare le rispettive normative nazionali alle disposizioni del nuovo regolamento. Dovrebbe essere chiaramente definita la loro portata, visto che tali deroghe comprendono le prestazioni familiari, secondo le disposizioni particolari di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 859/2003;
- la loro durata dovrebbe essere limitata.
